

Direzione

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 40 61, Fax 091 814 44 22
ipct@ti.ch, www.ipct.ch

*COMUNICATO destinato alla
pubblicazione sul sito internet IPCT*

Bellinzona, 12 maggio 2021

Modifiche del Regolamento di previdenza IPCT entrate in vigore il 1° gennaio 2021 – Capitale di decesso e Riforma delle prestazioni complementari

Con effetto 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore diverse modifiche del Regolamento di previdenza IPCT (Ripct). In particolare attiriamo l'attenzione sugli elementi riportati di seguito.

Art. 44 Ripct: Capitale di decesso

Nella seduta del 3 settembre 2020 il Consiglio di amministrazione (CdA) dell'IPCT ha deciso di modificare la regolamentazione per quanto concerne il capitale di decesso (art. 44 Ripct).

Finora, il capitale di decesso ai beneficiari secondo l'art. 44, veniva versato solo nel caso in cui non vi era nessun diritto ad una pensione di reversibilità (cioè pensione vedovile o indennità unica al coniuge (o ex coniuge) superstite e/o pensione per orfani). Con la modifica, il capitale di decesso viene assegnato anche se vi è "solo" una o più pensioni per orfani da versare (ma nessuna pensione/indennità unica per un coniuge (o ex coniuge) superstite).

L'importo rimane il 50% dell'avere di vecchiaia. In caso di versamento di una o più pensioni per orfani, il capitale di decesso viene ridotto del valore attuale delle pensioni per orfani da versare (presumendo che le stesse vengano versate fino a 25 anni). Se il valore attuale delle pensioni per orfani così calcolate supera il 50% dell'avere di vecchiaia, non viene versato alcun capitale di decesso.

Questa modifica è stata introdotta in quanto finora, se al momento del decesso dell'assicurato vi era un figlio con diritto a una pensione per orfani, anche solo per pochi mesi (ad esempio perché era al termine degli studi), veniva versata detta pensione e decadeva il diritto al capitale di decesso, il cui valore poteva essere ben più alto della somma delle pensioni per orfani che restavano da versare. Viceversa, in una situazione analoga, ma in cui gli eventuali figli già maggiorenni avevano da poco terminato gli studi, non beneficiando della pensione per orfani, avevano diritto al capitale di decesso (ipotizzando l'assenza di un convivente).

Inoltre, per quanto concerne il convivente, l'eventuale diritto al capitale di decesso era dato solo se la convivenza era durata almeno 5 anni. Ora il convivente ha anche diritto al capitale di decesso nel caso in cui vi siano uno o più figli in comune che abbiano diritto a una pensione per orfani. Questa modifica ha l'obiettivo di "equiparare" le condizioni di diritto a quelle del coniuge superstite.

Le altre modifiche apportate all'art. 44 Ripct sono solo di natura formale o delle precisazioni.

Riforma delle prestazioni complementari

Viste le modifiche della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) in relazione alla modifica del 22 marzo 2019 della Legge federale sulle

prestazioni complementari (PC), apportate nell'ambito della Riforma delle PC ed entrate in vigore il 1° gennaio 2021, nella sua seduta del 10 dicembre 2020, il CdA IPCT ha deciso le relative modifiche del Ripct:

Art. 7a Ripct: Continuazione dell'assicurazione

Un assicurato che cessa d'essere assoggettato alla previdenza professionale dopo il compimento dei **58 anni** a causa dello **scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro** può chiedere di rimanere assicurato presso il suo istituto di previdenza, **prendendosi a carico i contributi dovuti dal dipendente e dal datore di lavoro**. Nell'ambito della Legge Covid-19, il Parlamento federale ha inserito una norma transitoria che prevede l'applicazione di questa possibilità già a partire da disdette del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro dal 31 luglio 2020.

L'obiettivo di questa misura è di dare la possibilità a persone che perdono il loro posto di lavoro ad un'età avanzata di percepire una pensione (invece di un capitale) della previdenza professionale al momento del pensionamento. Il nuovo art. 7a Ripct regola i punti principali di questo nuovo tipo d'assicurazione.

L'assicurato interessato a continuare l'assicurazione ha la possibilità di continuare a versare i contributi solo per l'assicurazione rischio invalidità e decesso o per l'assicurazione integrale, continuando così ad alimentare di accrediti di vecchiaia il proprio conto individuale.

Per la continuazione dell'assicurazione solo per il rischio invalidità e decesso, il contributo totale è del 3.2% (di cui 2.2% di contributo rischio e 1% di contributo di risanamento) dello stipendio assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. Per quanto concerne la continuazione dell'assicurazione integrale, il contributo totale è del 23.1% dello stipendio assicurato, di cui 10.5% di contributo ordinario del dipendente, 11.6% di contributo ordinario del datore di lavoro e 1% di contributo di risanamento.

L'assicurazione termina tra l'altro se l'assicurato:

- dà disdetta della stessa con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. In caso di richiesta di pensionamento per vecchiaia, il costo per un eventuale supplemento sostitutivo AVS/AI è totalmente a carico dell'assicurato;
- è in ritardo con il pagamento dei contributi;
- raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- ha diritto ad una pensione d'invalidità;
- decede prima di beneficiare del pensionamento;
- entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza per il quale l'IPCT deve versare più dei 2/3 della prestazione di libero passaggio.

Se la continuazione dell'assicurazione dura più di 2 anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere versate sotto forma di rendita. Non sarà possibile richiedere una liquidazione in capitale, salvo per pensioni esigue (cfr. art. 21 cpv. 2 Ripct).

Art. 12 cpv. 3^{bis} Ripct: Rimborso del prelievo per la promozione della proprietà d'abitazione

Finora, secondo la regolamentazione prevista dall'IPCT, i rimborsi dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazione (PPA) erano ammessi/previsti fino al raggiungimento dell'età di 57 anni. Con la modifica degli artt. 30d cpv. 3 lett. a e 30e cpv. 6 LPP, l'obbligo e il diritto di rimborso dei prelievi PPA sussistono fino al pensionamento effettivo, al massimo fino al raggiungimento dei 65 anni d'età o fino al verificarsi di un altro evento previdenziale (invalidità).


Il prelievo PPA stesso invece può essere richiesto fino all'età di 57 anni (come finora). Per fare maggior chiarezza in questo senso, è stato modificato anche l'art. 50 Ripct.

Per quanto concerne le altre modifiche del Ripct decise in data 3 settembre e 10 dicembre 2020 dal CdA IPCT, si tratta di modifiche legate ai temi sopracitati o di cambiamenti di natura formale o di precisazioni.

Tutte le modifiche sono disponibili nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet www.ipct.ch.

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.

Istituto di previdenza del Cantone Ticino



Daniele Rotanzi
Direttore



Lara Fretz
Capoufficio previdenza